

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ¹

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(Omissis) (...)

ART. 15 ²

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

* Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. d, n. 1 della l. 27.12.2013, n. 147

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquanta-cinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.*

† Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. d, n. 2 della l. 147/2013

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.†

‡ Comma modificato dalla legge di conversione 68/1993 e dall'art. 2 del d.l. 2.10.1995, n. 415 e infine dall'art. 1, c. 400, lett. d, n. 3 della l. 147/2013

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.‡

(Omissis) (...)

1) Convertito dalla l. 19.3.1993, n. 68.

2) Nel Friuli Venezia Giulia si vedano anche, per quanto riguarda il lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali, art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico-area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area non dirigenziale – Regione e autonomie locali – sottoscritto il 7 dicembre 2006.